



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

La ricorrente afferma di essere cointestataria, con clausola PFR, di due buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie "P" (Q/P), emessi in data 07.11.1986 e in data 05.12.1986, dunque successivamente al D.M. 13.06.1986. Fa presente che, sul retro dei buoni, è stato apposto un timbro in corrispondenza del primo ventennio, mentre nulla è stato inserito e/o modificato per il periodo dal 21° al 30° anno. Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati emessi nel 1986, anteriormente al 1° gennaio 2009 e che la contestazione avanzata nel ricorso, riguardante il meccanismo di eterointegrazione dei tassi, attiene a vizi genetici del rapporto contrattuale, come riconosciuto dalla Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 3963/2019.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF; ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche dei libretti di risparmio postale, non rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.



Nel merito, afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto alla titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dalla ricorrente (la quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

In sede di repliche, la ricorrente contesta la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, evidenziando come la materia del risparmio postale rientri certamente nella competenza dell'ABF e come il presente ricorso non attenga alla fase di formazione del consenso e ad eventuali vizi genetici dei titoli, quanto piuttosto all'interpretazione delle condizioni riportate sui medesimi, nonché ai diritti dei clienti in termini di rendimenti maturati.

Richiama poi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e dei Collegi ABF, secondo cui il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime, dovendo in tali circostanze essere tutelato il legittimo affidamento del cliente.

Insiste pertanto per l'accoglimento delle richieste avanzate in sede di ricorso.

La ricorrente chiede all'Arbitro che venga riconosciuto il diritto a riscuotere gli interessi previsti dal 21° al 30° anno, "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", nella misura rispettivamente di Lire 516.300 e di Lire 1.290.751, come riportato a tergo dei BFP.



L'intermediario chiede all'Arbitro:

- che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio verte sull'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 2 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

Rilievo preliminare presentano tuttavia le eccezioni sollevate dall'intermediario, con cui si è chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Entrambe le eccezioni appaiono non meritevoli di accoglimento.

Giova innanzitutto rilevare come il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, abbia riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di "*connotazioni contrattuali*").

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione, sollevata dall'odierno resistente, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la già citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*».

Venendo al merito del ricorso, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Come noto, l'art. 5 del Decreto Ministeriale 13/06/1986 dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"

L'intermediario ha, nella specie, utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Ritiene il Collegio, con l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro e l'avallo del Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. di Coord., 6142/20) che, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, debba propendersi per la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI